



**I.C. "GIOVANNI VERGA"**

VIA VERGA, N. 1 - 92024 - CANICATTI' - tel. 0922 851014

COD. MECC. AGIC83000Q- COD. FISC. 82001990843

MAIL [agic83000q@istruzione.it](mailto:agic83000q@istruzione.it)- PEC [agic83000q@pec.istruzione.it](mailto:agic83000q@pec.istruzione.it)

SITO ISTITUZIONALE: [www.icgverga.edu.it](http://www.icgverga.edu.it)

IC "G. VERGA" - CANICATTI' (AG) Prot. 0010511 del 07/11/2022 I-1 (Uscita)
---

Canicatti, 7.11.2022

**Ai docenti**  
**Ai Collaboratori Scolastici**  
**e p.c. Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**  
**Agli Assistenti Amministrativi**  
**SEDE**

**ALL'ALBO WEB**  
**SEDE**

**CIRCOLARE N.54**

**Oggetto: Direttiva Dirigente Scolastico - Disposizioni sulla vigilanza degli alunni e connessa responsabilità**

Le seguenti misure organizzative e disposizioni adottate dal Dirigente Scolastico riguardanti la vigilanza sugli alunni hanno applicazione in tutti i plessi in cui è articolata l'Istituzione Scolastica.

Si rappresenta che, al fine di attivare le misure e gli interventi volti a prevenire ed a scongiurare situazioni a rischio e tali da garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche, è necessaria un'azione di fattiva collaborazione tra tutte le componenti scolastiche.

Tutti gli operatori della scuola devono porre la massima attenzione nella vigilanza sugli alunni per tutto il tempo in cui si trovano nella scuola e fino al momento dell'uscita, atteso che la responsabilità grava sulla scuola fino al momento in cui varcano il cancello della scuola e, comunque, per la Scuola dell'Infanzia e quella Primaria, fino alla consegna dell'alunno al genitore e/o a chi ne fa le veci e/o persona delegata. Per la Scuola Secondaria di I grado le famiglie degli alunni dovranno consegnare una liberatoria per autorizzare i propri figli a tornare a casa in modo autonomo alla fine dell'orario delle attività pomeridiane e del mattino.

A tal proposito si ritiene utile rammentare alle SS.LL. le disposizioni vigenti relative all'oggetto che, per la loro importanza, rivestono carattere permanente.

Premesso che, fra gli obblighi di servizio dei docenti e di tutto il personale della scuola, rientra quello della vigilanza sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati, si sottolinea che grava principalmente su di essi, la responsabilità civile per i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile. La vigilanza in Istituto, pertanto dovrà essere continua e svolta diligentemente con l'attenzione massima anche in considerazione dell'età del minore. Non sarà sufficiente per l'insegnante, in caso di incidente, l'aver osservato le norme regolamentari se risulteranno violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

Le responsabilità per incidenti (art. 2048 c.c., c. 2 - 3), in seguito a violazione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni (*Culpa in vigilando*), possono avere conseguenze sotto il profilo penale, amministrativo/patrimoniale, disciplinare e civile. Si rappresenta che l'art. 2048 c.c. prevede la responsabilità per danni prodotti alle persone sulle quali esercitano autorità o vigilanza e stabilisce una presunzione di colpa ponendo a loro a carico la *prova liberatoria*, cioè la dimostrazione "*di non aver potuto impedire il fatto*".

Poiché, nella fattispecie prevista dall'articolo citato, il minore è incapace d'intendere e di volere e l'evento illecito è riferito al suo comportamento come alla causa diretta ed esclusiva, alla responsabilità del minore (violazione del dovere di *neminem laedere*), autore dell'illecito, si aggiunge a quella dell'insegnante (omissione dell'obbligo di impedire il fatto), la cui responsabilità è solo indiretta. Pertanto, i docenti che, per aver omesso di vigilare adeguatamente, hanno reso possibile il verificarsi di un qualche infortunio ad un loro alunno, sono chiamati a rispondere delle conseguenze della loro omissione sia all'autorità scolastica (in sede disciplinare) sia all'autorità giudiziaria (in sede penale e o civile e patrimoniale).

In dipendenza di quanto finora espresso, si raccomanda la massima attenzione sui minori affidati nonché sullo stato di manutenzione delle attrezzature, lavagne, utensili di laboratorio, attrezzi ginnici e quant'altro possa recare nocimento durante l'uso.

Si dettano pertanto gli obblighi a cui occorrerà attenersi:

- I Sigg. Docenti ***“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, ... sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*** (cfr. art. 29, comma 5, CCNL 2006/09);

- Eventuali ritardi alla prima ora, sempre che non siano sistematici, devono essere comunicati al Dirigente Scolastico o in segreteria o ai responsabili di plesso, al fine di garantire la vigilanza. Ovviamente la raccomandazione vale per l'ingresso nelle ore successive.

- La vigilanza dovrà essere costante ed attenta durante il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, dell'intervallo in classe, dello spostamento dalle classi, per i trasferimenti interni ed esterni per e dalla palestra, laboratori etc., atteso che durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni in classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato): gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere affidati al collaboratore scolastico in servizio nel reparto che provvederà temporaneamente alla loro sorveglianza; il dirigente scolastico deve essere immediatamente informato del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti.

- I docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto degli orari da parte degli alunni, infatti, **l'ingresso posticipato** è consentito dietro presentazione della giustificazione scritta da parte di uno dei genitori il giorno stesso del ritardo o il giorno successivo. Nel caso di reiterati ritardi (almeno 3), i docenti devono invitare le famiglie interessate, prima verbalmente e poi per iscritto, ad osservare le norme vigenti facendo notare loro che i ritardi e le assenze saltuarie, rappresentano inadempienza all'obbligo di istruzione. Se il fatto persiste dovranno essere segnalati al Dirigente e/o allo staff, che provvederanno a convocare il genitore con comunicazione scritta, a tutela del diritto allo studio e dell'obbligo scolastico. **L'uscita anticipata** sarà consentita solo nel caso in cui i minori vengano prelevati da uno dei genitori che apporrà la propria firma sul registro di classe ovvero su apposito registro tenuto in segreteria. In caso di ritiro da parte di altre persone maggiorenni diverse dai genitori, questi ultimi dovranno far pervenire apposita delega scritta, tramite modulistica fornita all'inizio dell'a.s. dalla scuola). I docenti sono tenuti a verificare la corrispondenza dell'identità del soggetto che ritira l'alunno con le deleghe pervenute.

Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di sentenza del Tribunale dei Minori o di altra magistratura competente che affida il minore ad uno solo dei genitori o ad altra persona cui unicamente è riconosciuto titolo per il ritiro del minore. Per questi casi, deve essere acquisito e depositato agli atti dell'Istituto stralcio della sentenza. In caso di ritiro da parte di altre persone diverse dai genitori, questi ultimi dovranno depositare apposita delega scritta contenente i dati identificativi della persona incaricata del ritiro (nome, cognome, estremi del documento di identità).

La suddetta documentazione deve essere trattata secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) seguendo scrupolosamente le istruzioni operative impartite dalla scrivente, titolare del trattamento dei dati personali, nelle lettere di designazione delle SS.LL. in qualità di incaricati del trattamento dei dati personali.

Al fine di evitare la mancata registrazione degli alunni ritardatari, questi verranno ammessi in classe dopo le ore 8,15 con un biglietto firmato dal dirigente ovvero da un suo delegato.

- Durante lo svolgimento delle lezioni in classe, in palestra, nei laboratori, etc., il docente sarà tenuto a mettere in essere le misure preventive ed organizzative idonee ad evitare che gli allievi possano arrecare danni illeciti a terzi, a se stessi, alla struttura scolastica etc.. ;
- L'obbligo della sorveglianza permane in capo al docente anche durante il tempo destinato alle attività affidate ad altre persone che non sono operatori scolastici quali, ad esempio, esperti esterni, ecc.;
- Durante il cambio dell'ora, il docente che non ha precedente impegno deve trovarsi prima del suono della campanella fuori dell'aula in cui presta servizio. Il docente che non ha successivo impegno deve aspettare in classe il docente che lo sostituisce e non può lasciare la classe da sola. In ogni caso, i Docenti devono recarsi senza indugi nella classe successiva e potranno richiedere il supporto del personale ausiliario al fine di garantire la sorveglianza degli alunni, in attesa che arrivi celermente il docente preposto. Si rammenta che l'insegnante è comunque responsabile della classe in cui deve recarsi nell'ora successiva;
- Se il docente per motivi urgenti deve momentaneamente assentarsi dalla classe deve richiedere l'intervento del collaboratore scolastico a cui affiderà la sorveglianza. In mancanza della disponibilità di quest'ultimo, perché impegnato in altra mansione, il docente deve permanere in classe.
- L'obbligo di vigilanza dei docenti sugli alunni permane durante l'intervallo, che è, da considerarsi a tutti gli effetti, orario di lezione essendo inserito nell'orario di servizio dei docenti. La vigilanza degli studenti durante l'intervallo, è compito dei docenti in servizio durante la 3<sup>a</sup> per la scuola secondaria di primo grado, essendo detta pausa prevista dalle ore 10,55 alle ore 11,10 ed alle ore 10,15-10,30 nella scuola primaria, salvo particolari esigenze nelle classi frequentate dai più piccoli. La vigilanza negli spazi comuni sarà garantita dai collaboratori scolastici. L'azione di vigilanza nell'ambito scolastico va esercitata su tutti gli studenti dell'Istituto, indipendentemente dalla classe di appartenenza, ed il personale preposto a ciò è tenuto ad intervenire nei confronti di chi tiene un comportamento scorretto, segnalando alla Presidenza quanto accaduto. E' rigorosamente vietato utilizzare le scale di sicurezza e/o sostare su di esse. Alla fine dell'intervallo, il personale deve sollecitare gli studenti a rientrare nelle rispettive classi. In particolare:
  - A) se l'intervallo si svolge in classe, la vigilanza dovrà essere accentuata, poichè si ha ragione di credere che nella pausa di ricreazione, gli alunni dimostrano notevole esuberanza determinando l'elevazione di maggiori rischi di eventi dannosi, repentini, imprevedibili ed improvvisi. Si rammenta che la mancata presenza in classe del Docente durante l'intervallo -che determina il venir meno della sorveglianza-, costituirà un'ipotesi di colpa grave in presenza di danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi. Pertanto i Signori docenti saranno tenuti "ad essere presenti in classe" e a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Si ribadisce che l'insegnante non sarà ritenuto responsabile solo se riuscirà a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto impedire l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo repentino ed improvviso.
  - B) se l'intervallo viene effettuato negli spazi antistanti la classe ovvero all'esterno, la vigilanza verrà effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora dell'intervallo. Si precisa per l'intervallo della scuola secondaria che il docente della 3<sup>a</sup> ora accompagnerà la classe in cortile dove troverà il docente della 4<sup>a</sup> ora che prenderà in carico la classe per la ricreazione e l'ora successiva. Verrà concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno gli spazi comuni ed i servizi igienici.
- I Docenti che abbandonano gli alunni in classe, palestra, laboratori, etc., e/o risultano assenti (anche per un breve tempo pur non allontanandosi dall'Istituto), senza seri e validi motivi e senza aver adottato le opportune cautele atte ad evitare qualsiasi pericolo e/o danno ai minori loro affidati, saranno responsabili del danno che gli alunni dovessero subire o causare a se stessi e/o ai loro coetanei. Al docente potrà essere esclusa la responsabilità dell'omessa vigilanza, solo in presenza di cause di forza maggiore tali da richiedere una sorveglianza alternativa da parte di altro personale scolastico;

- Vanno limitate le uscite dalle aule degli studenti durante le ore di lezione (ad es. durante le prime due ore, dopo la consegna delle verifiche scritte) sia per evitare una eccessiva presenza nei corridoi e nei bagni degli allievi sia per evitare di arrecare disturbo all'attività didattica, sia per le difficoltà di controllo dei collaboratori scolastici. I docenti ricorderanno altresì agli alunni che è rigorosamente vietato utilizzare le scale di sicurezza e/o sostare su di esse se non in caso di emergenza.

- I docenti autorizzeranno gli alunni ad uscire dalle aule per recarsi ai servizi per un tempo ragionevolmente breve, annotando l'orario di uscita e di rientro degli stessi sul giornale di classe, ovvero su apposito registro. Non sarà consentito autorizzare l'uscita di più alunni della classe.

- **In caso di infortunio**, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, ha l'obbligo di darne immediata notizia al Dirigente Scolastico, provvedendo altresì al primo soccorso da parte del personale addetto e debitamente formato e a chiamare, se del caso, il 118. Dovranno poi provvedere a redigere breve, ma circostanziata relazione relativa all'accaduto entro 24 ore dallo stesso.

- **VIGILANZA AULA MULTIMEDIALE-LABORATORIO INFORMATICO- LABORATORI:** I docenti e gli alunni possono accedere all'aula multimediale secondo l'orario previsto da apposito calendario. I docenti hanno l'obbligo di firmare la presenza nel laboratorio nell'apposito registro, specificando l'ora di entrata e di uscita, il numero del P.C. usato, eventuali problemi riscontrati, tempo di connessione ad INTERNET e la finalità prevista per tale connessione, avendo cura di sorvegliare i siti visitati dagli alunni durante i collegamenti. Accedendo al laboratorio i docenti si assumono la responsabilità del corretto uso ed eviteranno tassativamente di lasciare la scolaresca senza assistenza. Bisogna esigere che i singoli alunni osservino le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 ed al documento di valutazione dei rischi e del piano di prevenzione predisposto per i singoli plessi in cui è articolata questa istituzione scolastica, in particolare:

- 1) non avvicinarsi a prese di corrente;

- 2) non toccare e non staccare i contatti dell'alimentazione dietro le apparecchiature;

- 3) tenere la giusta distanza gli occhi dal monitor e la corretta postura del corpo;

- 4) al termine di ogni attività verificare che sia stata disattivata la connessione ad internet che le apparecchiature siano spente correttamente e che l'aula sia in ordine (accostare le sedie, rimuovere oggetti personali quali penne, matite, fogli di carta ecc.).

I docenti provvederanno a segnalare tempestivamente al responsabile le anomalie riscontrate nel laboratorio.

- **VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI:** Ogni classe deve spostarsi all'interno della scuola con ordine accompagnata dai rispettivi docenti.

Gli alunni non possono essere inviati in altre classi per lo svolgimento di compiti vari.

Agli alunni va infine impedito di correre per i corridoi e per le scale al fine di evitare l'insorgere dei rischi per la loro incolumità fisica e per quella degli altri.

- **USO DEL TELEFONO CELLULARE da parte del personale e degli alunni:** Ai sensi della vigente normativa è fatto divieto assoluto per il personale in servizio di usare il telefono cellulare durante l'orario di servizio e, peggio ancora, abbandonare l'aula e/o il posto di lavoro per telefonare. Ricordo che la responsabilità civile e penale è per intero del docente cui sono affidati i minori. Ogni scuola verrà dotata di un cordless da portare al docente in casi di particolare gravità. I docenti e tutto il personale, quindi, sono invitati a rispettare e fare rispettare la normativa vigente in materia di uso di telefonia mobile.

Il personale docente è tenuto a vigilare affinché gli alunni non utilizzino i cellulari e altri dispositivi durante le attività didattiche, salvo un eventuale uso didattico degli stessi preventivamente autorizzato dal docente stesso. Pertanto, i docenti della prima ora avranno cura di raccogliere i telefonini spenti degli alunni in appositi contenitori e di restituirli agli stessi alla fine delle lezioni. Eventuali utilizzi dei cellulari o di altri dispositivi non autorizzati comporteranno il sequestro del dispositivo fino al 30 giugno come da regolamento (previa consegna ai genitori della scheda telefonica).

- **FUMO:** I docenti e tutto il personale sono invitati a rispettare e far rispettare rigorosamente la normativa vigente sul fumo in tutti i locali dell'Istituto scolastico, ivi compresi cortili. In caso di mancata osservanza del detto divieto, il personale incaricato provvederà ad elevare le sanzioni previste per legge.

- **SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI**

Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio. E' quindi necessario che questi, durante i cambi d'ora, controllino le classi momentaneamente scoperte e segnalino immediatamente al Dirigente Scolastico e/o ai Docenti collaboratori le classi senza insegnanti.

Considerato, inoltre, che la vigilanza e la tutela degli alunni sono prioritari rispetto a qualsiasi altra situazione o esigenza didattica, in caso di assenza di un docente ed in mancanza di disponibilità di altri docenti, si potrà procedere ad altra organizzazione delle classi.

Il docente collaboratore del Dirigente, delegato a ciò, darà disposizioni per la corretta esecuzione della suddetta direttiva.

▪ **Il personale collaboratore scolastico** provvede prioritariamente ai compiti di vigilanza per l'accesso ed il movimento nell'edificio del pubblico e degli studenti, nonché alla sorveglianza di questi ultimi nelle aule in occasione di momentanea assenza del docente. In particolare, le situazioni in cui gli alunni sono in carico all'istituzione scolastica sono le seguenti:

- durante l'ingresso e l'uscita dalla scuola, presso gli accessi degli alunni negli spazi dell'edificio quando sia assente la vigilanza del docente;
- in assenza del docente titolare, nei momenti in cui la scolaresca è in attesa del supplente;
- nei casi di sciopero proclamato dal personale docente;
- quando l'allievo lascia l'aula per qualsiasi motivo;
- quando l'insegnante si allontana dall'aula per improcrastinabili esigenze;
- durante il cambio dell'ora dell'insegnante;
- durante la ricreazione e nel corso delle attività didattiche negli spazi dei bagni.

▪ La Scuola assume l'onere della vigilanza esclusivamente durante l'orario previsto per lo svolgimento delle attività educative e didattiche. Si fa inoltre presente che i collaboratori scolastici in servizio durante le riunioni degli Organi Collegiali sono tenuti alla sola vigilanza del plesso e non degli alunni. Pertanto, al di fuori degli orari previsti per lo svolgimento delle attività educative e didattiche e manifestazioni organizzate dalla scuola, è fatto divieto assoluto di introdurre nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza della Scuola (cortili, giardini, ecc.) gli alunni.

▪ **Durante l'orario scolastico è severamente vietato l'accesso alle aule ed ai piani agli estranei, ivi compresi i genitori.** In casi particolari che comportino l'esigenza di recarsi nelle classi frequentate dai loro figli, è necessario richiedere apposita autorizzazione tramite modulo reperibile presso la segreteria amministrativa e presso i collaboratori scolastici. Sul modulo, debitamente compilato, deve essere apposto il timbro da parte dell'Ufficio di Presidenza. I collaboratori scolastici autorizzano l'accesso ai piani della Scuola previa verifica del modulo debitamente compilato e timbrato.

▪ **I genitori/estranei hanno accesso esclusivamente ai locali scolastici istituzionali (atrio, Sala professori, Presidenza e Vice-presidenza e segreteria),** opportunamente delimitati, negli orari di ricevimento degli uffici amministrativi, del Dirigente scolastico, dei docenti o su appuntamento concordato.

▪ In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola per prendere in consegna i propri figli non autorizzati al rientro autonomo a casa, il collaboratore in quell'ora presente accompagnerà l'alunno in Presidenza dove attenderà l'arrivo del genitore.

Con la presente si è voluto puntualizzare ancora una volta, l'obbligo del personale scolastico di vigilare sul comportamento degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, fino al loro effettivo allontanamento dalla scuola per l'affidamento ai genitori.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado è pregato nel merito di fornire alla scrivente il massimo della collaborazione, segnalando ogni situazione che sia in contrasto con le disposizioni di cui sopra, o che rischi di esserlo.

Certa di una fattiva collaborazione, invito i Sigg. docenti, il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno su quanto previsto dalla presente direttiva.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)